



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 22/05/2009**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 marzo 2009, n. 161

L.R. n. 11/01 e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Laterza (TA), in loc. Serro Lo Monaco Proponente: Energia in Natura S.r.l.

L'anno 2009 addì 30 del mese di MARZO in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con nota del 30.11.06, acquisita al prot. n. 14517, la Energia in Natura S.r.l., con sede legale in Verbania (VB) alla via 42 Martiri n. 165, presentava all'Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia- della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e del r.r. n. 16/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico da realizzare nel territorio del Comune di Laterza (TA) in località Serro Lo Monaco, e, con la stessa nota, trasmetteva la documentazione relativa al progetto, così come richiesto dalla citata normativa.

- il 10.01.07, con nota prot. n. 00567, l'Assessorato all'Ecologia invitava la società proponente ad integrare entro sessanta giorni la documentazione presentata e, conseguentemente, a trasmettere le integrazioni anche all'amministrazione comunale e a quella provinciale, per permettere alle stesse di esprimere il parere di loro competenza;

- l'Assessorato all'Ecologia, con nota prot. n. 00521 del 10 gennaio 2007, invitava il sindaco di Laterza, oltre a rilasciare sul progetto il parere di competenza, a fornire chiarimenti in merito alla coesistenza nelle stesse aree del territorio comunale di progetti presentati da differenti società e alla stipula, con alcune di esse, di varie convenzioni;

- questo Assessorato acquisiva al prot. n. 2018 del 2.02.07 la documentazione integrativa trasmessa dalla società in riscontro alla predetta richiesta;

- in data 15.02.07 pervenivano all'Assessorato all'Ecologia, che le acquisiva con prot. n. 2694, le osservazioni della LIPU, presentate con il supporto delle associazioni Italia Nostra, Altura e Comitato Nazionale del Paesaggio, sui progetti di parchi eolici proposti dalle varie società, tra cui la Energia in Natura S.r.l., nei comuni di Laterza e Castellaneta; tali osservazioni venivano poste a fondamento della richiesta alla Regione, e a tutte le altre amministrazioni interessate, di esprimere parere negativo sui predetti progetti;

- il medesimo Assessorato, con nota prot. n. 3286 del 22.02.07, informava il sindaco di Laterza che, essendo il progetto della Energia in Natura S.r.l. assoggettato alla procedura di screening, lo stesso sarebbe dovuto essere pubblicato sull'Albo pretorio comunale; lo sollecitava, altresì, a fornire i chiarimenti già richiesti in merito alla coesistenza di diversi progetti nella stessa area, oltre che a rilasciare il parere di competenza;
- con nota prot. n. 4661 del 19.03.07, l'Assessorato all'Ecologia inviava alla Energia in Natura S.r.l. e a tutte le altre società proponenti progetti di parchi eolici nei comuni di Laterza e Castellaneta le predette osservazioni presentate dalla LIPU, Italia Nostra, Altura e dal CNP, invitandole a presentare le loro controdeduzioni in merito; le stesse osservazioni venivano trasmesse anche ai sindaci dei due Comuni affinché gli stessi potessero tenerne conto nell'espressione dei pareri di competenza e nelle convenzioni stipulate con le varie società proponenti;
- con nota acquisita da questo Assessorato al prot. n. 8795 del 22.05.07, la società sollecitava il Comune di Laterza ad esprimere il parere sul progetto e ricordava l'esistenza della convenzione dalla stessa stipulata il 21.09.06 con l'amministrazione comunale, con la quale quest'ultima si impegnava a favorire la realizzazione del parco eolico proposto dalla Energia in Natura e a non stipulare la medesima convenzione con altre società in relazione alla stessa area;
- con nota prot. n. 8657 del 29.05.07, questo Assessorato chiedeva nuovamente al sindaco di Laterza di chiarire la situazione relativa all'interferenza reciproca di vari progetti sulla stessa area;
- con nota prot. n. 9337 del 21.06.07 il Comune trasmetteva a questo Assessorato, che li acquisiva al prot. n. 12018 del 23.07.07, i chiarimenti più volte richiesti da quest'ultimo in merito alla coesistenza e sovrapposizione dei progetti presentati dalle varie società nelle medesime aree del territorio comunale, nonché alle convenzioni stipulate con alcune di esse; alla predetta nota il Comune allegava il rapporto, relativo ai riscontri dati dalle società alla delibera di C.C. n. 77/06, dallo stesso redatto ed inviato al sindaco con nota prot. n. 5107 del 29.03.07;
- l'Assessorato all'Ecologia acquisiva il 28.09.07 al prot. n. 15530 la documentazione trasmessa dalla società, consistente nella attestazione di avvenuta pubblicazione del progetto sull'Albo pretorio comunale dal 1.12.06 al 01.01.07 e dal 2.03.07 al 02.04.07, nel parere favorevole al progetto, reso dal Comune di Laterza il 18.07.06, nella relativa delibera di C.C. n. 40 di pari data e nella convenzione dalla stessa stipulata con il Comune il 21.09.06;
- con nota del 7.12.07, prot. n. 18338, l'Assessorato all'Ecologia inviava per conoscenza alla Energia in Natura S.r.l. la nota diretta al Comune di Laterza e alla Provincia di Taranto, oltre che alle altre società proponenti nel comune di Laterza progetti di parchi eolici soggetti direttamente a procedura di VIA, con la quale sollecitava dette amministrazioni a fornire i chiarimenti, già richiesti, in merito alle interferenze esistenti tra i vari progetti e ad esprimere sugli stessi il parere di competenza;
- questo Assessorato acquisiva al prot. n. 3970 del 18.02.08 l'accordo stipulato in pari data, ed inviato anche al Comune di Laterza, tra la Energia in Natura S.r.l., la Laterza Wind 2 S.r.l., la Costruzioni Generali De Biasi S.r.l. e la Ditta De Biasi Giuseppe, tutte proponenti progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza nello scaglione temporale del 30.11.06, con il quale ciascuna di esse rinunciava ad alcuni areogeneratori, tra quelli inizialmente proposti, al fine di eliminare la sovrapposizione venutasi a creare tra i vari progetti; in particolare, la Energia in Natura S.r.l. rinunciava a n. 6 areogeneratori;

- il Comune di Laterza, con nota prot. n. 3458 del 4.03.08, acquisita dall'Assessorato all'Ecologia con prot. n. 4811 del 05.03.08, rilevava di poter esprimere il proprio assenso incondizionato solo nei confronti dei progetti proposti dalle quattro società parti del predetto accordo, tra cui la Energia in Natura S.r.l., avendo quest'ultimo rimosso le interferenze reciproche tra i progetti;
- questo Assessorato, con nota prot. n. 6034 del 16.04.08, richiedeva alle società parti dell'accordo, tra cui la Energia in Natura 2 S.r.l., di trasmettere le rispettive proposte di layout su supporto digitale, frutto dell'accordo medesimo, con l'indicazione dello sviluppo planimetrico delle linee tecniche coerente con la nuova configurazione;
- con nota acquisita al prot. n. 6912 del 21.04.08, la Energia in Natura S.r.l. depositava presso l'Assessorato all'Ecologia gli elaborati del progetto nella versione risultante dal predetto accordo e, con nota acquisita dall'Assessorato al prot. n. 7328 del 29.04.08, informava lo stesso che detti elaborati comprendevano la richiesta indicazione dello sviluppo planimetrico delle linee tecniche coerenti con la nuova configurazione;
- con nota prot. n. 7659 del 23.05.08, l'Assessorato all'Ecologia sollecitava nuovamente la Provincia di Taranto e il Comune di Laterza ad esprimere i loro pareri su tutti i predetti progetti e faceva presente al secondo di non avere dallo stesso mai ricevuto alcuna attestazione dell'avvenuta pubblicazione sull'Albo pretorio comunale dei progetti sottoposti a screening, tra cui quello proposto dalla Energia in Natura S.r.l.;
- il 23.07.08 questo Assessorato acquisiva al prot. n. 10390, l'accordo tra le società Asja Ambiente Italia, Inergia, Laterza Wind 2 ed Energy 3K, tutte proponenti progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza nello scaglione temporale del 30.11.06, con il quale ciascuna di esse rinunciava ad alcuni areogeneratori, tra quelli inizialmente proposti, al fine di eliminare la sovrapposizione venutasi a creare tra i vari progetti;
- con nota acquisita da questo Assessorato al prot. n. 11918 del 28.08.08, il Comune di Laterza, preso atto dell'accordo stipulato dalle società di cui al precedente punto, oltre che di quello raggiunto dalla Energia in Natura S.r.l. con altre società, esprimeva parere favorevole su tutti i progetti di impianti eolici, sia sottoposti a VIA che a Screening, presentati dalle varie società, tra cui la Energia in Natura S.r.l., ed insistenti nel territorio comunale; alla nota allegava copia dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione sull'Albo pretorio comunale dell'avviso di deposito di tutti i progetti;
- con nota prot. n. 13051 del 23.09.08, l'Assessorato all'Ecologia, ai fini dello svolgimento della valutazione integrata dei progetti di impianti eolici insistenti nel Comune di Laterza e ricadenti nella finestra temporale di agosto-novembre 2006, invitava l'Ufficio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico ad indicare: A) se le società Laterza Wind 2, Asja Ambiente Italia, Inergia, Costruzioni Generali de Biasi, Ditta De Biasi Giuseppe, Energia in Natura ed Energy 3K GmbH, tutte proponenti i predetti progetti, avessero presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. n. 387/03 e della DGR 35/07; B) se esistessero aerogeneratori già in esercizio nel Comune di Laterza; C) se fossero già state rilasciate autorizzazioni e, in particolare, quale fosse il numero di aerogeneratori autorizzati; D) eventuali elementi ostativi all'attivazione o alla prosecuzione dei vari procedimenti autorizzatori;
- in riscontro a tali richieste, l'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, con nota prot. n. 38/11260 del 15.10.08, acquisita dall'Assessorato all'Ecologia al prot. n. 15023 del 24.10.08, comunicava che alla data del 29.09.08 non risultavano installati né autorizzati aerogeneratori nel Comune di Laterza ma

presentate istanze di autorizzazione unica, ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03, da tutte le società di cui al precedente punto, tra cui la Energia in Natura S.r.l., che a tanto aveva provveduto il 2.03.07;

- con nota prot. n. 16425 del 19.11.08, l'Assessorato all'Ecologia, ai fini dell'espressione del parere di compatibilità ambientale, invitava tutte le sette società, tra cui la Energia in Natura S.r.l., proponenti i progetti nel Comune di Laterza oggetto di valutazione integrata, a presentare la convenzione stipulata con i Comuni interessati ai sensi dell'art. 14, co. 5, del r.r. n. 16/06, relativa alle misure di compensazione ambientale;

- questo Assessorato acquisiva al prot. n. 16409 del 18.11.08 la nota con la quale il Comune di Laterza trasmetteva le convenzioni stipulate tra il 2005 e il 2007 con alcune delle società proponenti i progetti di impianti eolici nel territorio comunale, tra cui la Energia in Natura S.r.l.;

- con nota acquisita da questo Assessorato al prot. n. 17088 del 4.12.08, la Energia in Natura S.r.l. comunicava, in riscontro alla predetta richiesta del 19.11.08, la volontà di integrare la convenzione stipulata con il Comune di Laterza il 21.09.06, di cui al precedente punto, con la previsione delle misure di compensazione ambientale di cui al combinato disposto dell'art. 14, co.5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 delle linee guida di cui alla DGR n. 1462 del 2008;

- con nota prot. n. 17191 del 9.12.08, inviata alle predette società e al Comune di Laterza, nonché per conoscenza ai Comuni di Castellaneta e di Matera e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, l'Assessorato all'Ecologia, rilevando l'incompletezza delle predette convenzioni ricevute dal Comune il 18.11.08, dovuta all'assenza di ogni riferimento alle misure di ristoro e compensazione ambientale, ribadiva la necessità, già comunicata con la predetta nota prot. n. 16425 del 19.11.08, della conformità delle convenzioni medesime, nonché di quelle ancora da stipulare, al combinato disposto dell'art. 14, co.5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 delle linee guida di cui alla DGR n. 1462 del 2008; con la medesima nota comunicava altresì che la convenzione tra il Comune di Laterza e la Energia in Natura S.r.l. avrebbe dovuto coinvolgere, ai sensi dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06, anche il Comune di Castellaneta;

- con nota acquisita al prot. n. 17362 del 10.12.08, la provincia di Taranto manifestava all'Assessorato all'Ecologia la volontà di esprimere il proprio parere sui progetti oggetto di valutazione integrata e, a tal fine, richiedeva alle società proponenti la relativa documentazione;

- con nota prot. n. 00094 dell'8.01.09 l'Assessorato all'Ecologia invitava pertanto la provincia di Taranto ad esprimere il suo parere in tempi brevi, pur sottolineando che la stessa era sempre stata sino ad allora resa partecipe di tutte le fasi di ogni procedimento di screening e di VIA relativi ai sette progetti;

- con nota prot. n. 2495 del 25.02.09, l'Assessorato all'Ecologia invitava ancora una volta le società proponenti nella finestra temporale di novembre 2006 i progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza, nonché quest'ultimo, a trasmettere la convenzione contenente l'indicazione delle misure di compensazione ambientale, contestualmente sottolineando l'impossibilità, ai sensi del punto 9 della DGR n. 1462/08, di provvedere sulle istanze presentate, così concludendo i procedimenti pendenti di VIA e di screening, in assenza di detta convenzione;

- l'Assessorato all'Ecologia acquisiva al prot. n. 2832 del 4.03.09 la determinazione n. 80 del 25.02.09 con la quale il Comune di Laterza, prendendo atto dell'invito del 3.12.08 della Energia in Natura S.r.l. ad integrare, in conformità al combinato disposto dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, attraverso l'indicazione delle misure di compensazione ambientale da porre in essere, la convenzione già stipulata il 21.09.06, stabiliva di procedere alla stipula;

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

4 2671122 4505683  
5 2671391 4505676  
6 2671656 4505603  
7 2672425 4505148  
8 2672753 4505091  
9 2673007 4504970  
10 2673679 4504901  
11 2674007 4504878  
12 2674303 4504870  
13 2674711 4504607  
15 2672374 4504621  
16 2673172 4504244  
17 2673978 4504154  
18 2674259 4504141  
19 2674621 4504096  
22 2672837 4503580  
23 2673176 4503568  
24 2673519 4503570  
25 2673854 4503541  
26 2674186 4503524  
27 2673524 4503047  
28 2672276 4502487  
29 2672529 4502297  
30 2672782 4502163  
31 2673157 4502170  
32 2673487 4502049

? Diametro aerogeneratori: m 90 come da Relazione Generale Descrittiva e dalla Tav. n. 07 presente in Revisione Accordo del 18.02.2008

? Potenza complessiva: 78 MW

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita, nella quale sono state tenute in debito conto tutte le osservazioni sul progetto pervenute a questo ufficio, tra cui quelle della LIPU, presentate con il supporto delle associazioni ambientaliste Italia Nostra, ALTURA e Comitato Nazionale del Paesaggio.

a - Inquadramento nel PRIE di riferimento

La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA in regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle disposizioni del PRIE".

b - Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare, con una distanza tra gli aerogeneratori pari a 3 volte il diametro. Le vernici saranno di tipo non riflettente di colore grigio perla o bianco sporco.

È stata realizzata una carta delle interferenze in rapporto ad un solo punto panoramico sensibile e l'inserimento fotorealistico dell'impianto. Questo studio non risulta adeguato data l'estensione del parco

da installare e la presenza di altri punti panoramici sensibili. Infatti considerando il punto di vista ubicato sulla direttrice Castellaneta-Matera (strada n. 216) si rileva un effetto selva che è causato dalla barriera costituita dagli aerogeneratori T28, T29, T30, T31, T32 che alterano sensibilmente lo skyline. Inoltre la Masseria Clemente risulta completamente circondata dalle torri e, considerandola come punto di vista, si rileva un effetto barriera causato dagli aerogeneratori T10, T11, T12, T16, T17, T18, T19, T22, T23, T24, T25, T26 anch'essi alteranti sensibilmente lo skyline.

#### c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Gli impatti sulla flora e vegetazione non risultano significativi, stante l'uso agricolo del suolo del sito del progetto. Nei riguardi della fauna, e in particolare dell'avifauna, manca, invece, una valutazione degli impatti, che si presumono rilevanti, come affermato nella Relazione di Verifica di Assoggettabilità alla VIA: “..la particolare posizione dell'area di intervento, che risulta circondata da aree SIC e ZPS, fa sì che essa possa essere facilmente attraversata da specie (soprattutto avifauna) particolarmente vulnerabili e tutelate, quali specie di interesse comunitario della direttiva 79/409 e 92/43/CEE All. II (Gheppio, Gufo reale, Nibbio bruno, Nibbio reale, Capovaccaio, ecc..) e specie della Lista Rossa Nazionale (Quaglia, assiolo, Gufo comune, ecc..). Riguardo alle distanze minime del parco eolico in progetto dal SIC/ZPS IT 9120007 Murgia Alta e dal SIC/ZPS IT9130007 Area delle Gravine, si precisa che esse sono pari, rispettivamente, a 330 m e 1 km. Inoltre, la distanza minima tra le due aree SIC/ZPS è di circa 3,8 km.

#### d - Rumori e vibrazioni

Nella relazione di Impatto Acustico Ambientale presente nel SIA si dice: “...si può fondatamente ritenere che la predetta attività non comporta inquinamento acustico negli ambienti abitativi esterni limitrofi (all'impianto, ndr) ed in area pubblica esterna, ai sensi della Legge 447/95 e L.R. 3/2002, con esclusione dei siti abitati nelle stesse condizioni della Masseria Lena, che pertanto dovranno essere protetti da idonee barriere di mitigazione.” Coerentemente a questa definizione è possibile identificare nella Masseria Clemente un ricettore con caratteristiche di sensibilità persino più accentuate di quella indicata nello studio (Masseria Lena), poiché inserita in un ambito fortemente caratterizzato dalla presenza di aerogeneratori in un intorno di circa 900 m. Gli aerogeneratori maggiormente imputati ad un probabile superamento presso la Masseria Clemente sono T24 (ca. 270 m), il più vicino al corpo ricettore e T16 (ca. 410 m), che in aggiunta risulta logisticamente più svantaggiato a causa dell'indice di utilizzo del suolo significativo.

Inoltre si evidenzia che il progetto in esame risulta interessato da accordo fra vari proponenti interessati all'installazione eolica su siti adiacenti all'area in esame.

Quindi la valutazione prodotta, risulta comunque carente in quanto non tiene conto della emissione acustica prodotta dalla presenza di tali generatori di altro proponente.

#### e - Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. “I valori risultano non significativi” secondo il DPCM 08.07.2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”.

#### f - Norme di progettazione

L'intera progettazione rispetta i criteri di esecuzione dettati dalla normativa tecnica sia sulle parti elettriche che sulle opere civili.

La capacità della rete di accogliere l'intera potenza prodotta appare assicurata dalla soluzione comune adottata dalle società facenti parte dell'accordo stipulato e trasmesso con nota protocollare n. 3970 del 04.03.2008, che hanno realizzato un accordo per il quale la soluzione di conferimento dell'energia

prodotta prevede un'unica sottostazione (impianti di utenza) in adiacenza alla stazione di trasformazione di TERNA (impianti di rete).

Per il resto, le specificità del contesto riferite al PRIE richieste dal Regolamento non possono determinarsi in assenza del PRIE stesso.

#### g - Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione non è presente l'analisi e la valutazione relativi alla dimostrazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale ed è riportato un modesto valore di 110 m, non supportato da alcun documento di studio. Entro tale distanza, comunque, non sono presenti aree abitate. D'ufficio è stato utilizzato un valore di sicurezza pari a 250m rilevando comunque la non presenza di fabbricati abitati. Non è stata allegata documentazione attestante la certificazione degli aerogeneratori.

#### h - Norme tecniche relative alle strade

L'accesso al sito avverrà sia attraverso l'adeguamento della viabilità esistente sia con la realizzazione di nuove strade. Per il rivestimento sarà utilizzata un pavimentazione permeabile (tipo macadam). Sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche e inerbimenti. La larghezza della carreggiata sarà di 5 m.

#### i - Norme sulle linee elettriche

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica pubblica saranno interrati alla profondità minima di 1,20 m. I tracciati dei cavi interreati seguiranno i percorsi della viabilità. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre. L'energia elettrica trasformata in MT verrà convogliata, attraverso un cavidotto interrato della lunghezza di circa 7,5 km, alla cabina di allaccio MT/AT da realizzarsi ex-novo nel territorio del Comune di Castellaneta (TA), già prevista dalla Determina Dirigenziale n.525 del 2008.

La T24 dista meno di 150 m dall'elettrodotto aereo. Tale distanza non è in sicurezza rispetto al rischio di ribaltamento della torre sulla linea stessa.

#### j - Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 2500 mq cadauna, in fase di realizzazione. E' previsto l'inerbimento e la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche. La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per 1 m.

#### k - Le fasi di cantiere

Durante le fasi di realizzazione dell'impianto sono previste opere di regimazione delle acque superficiali e al termine dei lavori è previsto il ripristino di tutte le aree soggette a movimento terra con inerbimenti.

#### l - Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto (29 anni) è prevista la dismissione dell'impianto.

#### m - Misure di compensazione

Sono previste azioni di ripristino ambientale, quali, ricostituzione con terreno agrario dell'aree per lo stoccaggio delle pale e turbine, per lo stoccaggio della gru e per il montaggio degli aerogeneratori.

Atteso che, a pro dell'intervento proposto:

- Il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva

79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer; aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, nè aree PG1 e PG2; aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m; aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza; Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P; Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; Zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137; aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs 112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39);

- l'indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza nominale dell'aerogeneratore;
- la distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali è superiore a 300 m e tale distanza è in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
- entro la distanza di sicurezza, assunta d'ufficio, per la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale non sono presenti aree abitate;
- l'accesso al sito avverrà prevalentemente attraverso l'adeguamento della viabilità esistente e solo in minima parte con la realizzazione di nuove strade;
- i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale saranno interrati alla profondità minima di 1,00 m. I tracciati dei cavi interrati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità;

per contro:

A. il sito del parco eolico in progetto è localizzato tra due aree SIC/ZPS (IT 9120007 Murgia Alta e IT9130007 Area delle Gravine), distanti tra loro circa 3,8 km;

B. le distanze del parco eolico in progetto dal SIC/ZPS IT 9120007 Murgia Alta e dal SIC/ZPS IT9130007 Area delle Gravine, sono pari, rispettivamente, a 330 m e 1 km;

C. nei riguardi della fauna, e in particolare dell'avifauna, manca una valutazione degli impatti, che si presumono rilevanti, come affermato nella Relazione di Verifica di Assoggettività alla VIA: "...la particolare posizione dell'area di intervento, che risulta circondata da aree SIC e ZPS, fa sì che essa possa essere facilmente attraversata da specie (soprattutto avifauna) particolarmente vulnerabili e tutelate, quali specie di interesse comunitario della direttiva 79/409 All.I e 92/43/CEE All. II (Gheppio, Gufo reale, Nibbio bruno, Nibbio reale, Capovaccaio, ecc..) e specie della Lista Rossa Nazionale (Quaglia, Assiolo, Gufo comune, ecc.)"; pertanto si ritiene opportuno adeguare la configurazione proposta al fine di non intercettare completamente tali flussi, lasciando liberi dei varchi tra le file di aerogeneratori. Il mantenimento di una continuità fisico-territoriale ed ecologico-funzionale fra gli ambienti naturali è una strategia che si pone come obiettivo per la mitigazione degli effetti di frammentazione su popolazioni e comunità animali (Battisti, 2004). A tal proposito si rilevano due potenziali corridoi ecologici in coincidenza delle direttrici a minore distanza tra il SIC/ZPS IT 9120007 Murgia Alta e il SIC/ZPS IT9130007 Area delle Gravine. Tali corridoi intercettano gli aerogeneratori T4 e T5 (corridoio 1) e T13 e T19 (corridoio 2) rendendo la loro rimozione necessaria al fine di permettere il movimento della fauna selvatica tra le aree naturalisticamente importanti che circondano il parco proposto;

D. è stata realizzata una carta delle interferenze in rapporto ad un solo punto panoramico sensibile e l'inserimento fotorealistico dell'impianto. Questo studio non risulta adeguato data l'estensione del parco

da installare e la presenza di altri punti panoramici sensibili. Infatti considerando il punto di vista ubicato sulla direttrice Castellaneta-Matera (strada n. 216) si rileva un effetto selva che è causato dalla barriera costituita dagli aerogeneratori T28, T29, T30, T31, T32 che alterano sensibilmente lo skyline. Inoltre la Masseria Clemente risulta completamente circondata dalle torri e, considerandola come punto di vista, si rileva un effetto barriera causato dagli aerogeneratori T10, T11, T12, T13, T16, T17, T18, T19, T22, T23, T24, T25, T26 anch'essi alteranti sensibilmente lo skyline. Rispetto, poi, ad altro intervento di pari tipologia ma di piccola taglia, esclusa dall'applicazione del R.R. 16/2006 ai sensi dell'art.3 comma 2, proposto nel Comune di Laterza già sottoposto a screening in quanto rientrante in range temporale antecedente, a novembre, (oggetto di Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia, n 139 del 21.03.2007) si rileva incongruente l'ubicazione proposta per l' aerogeneratore n.9 in quanto distante circa 100m da n.3 pale da 20 KW cadauno, e pertanto una distanza di lunghezza pari a meno di 5 volte il diametro del rotore, dagli aerogeneratori sui quali già è stato espresso parere di compatibilità ambientale, come previsto dal Regolamento Reg. 16/06 all'art. 10, c.1b al fine di evitare l'effetto selva, in questo caso inteso come impatto cumulativo tra più parchi eolici;

E. l'aerogeneratore T8 e T12 distano meno di 100 m da un' emergenza geomorfologica (reticolo fluviale) rilevabile su IGM;

F. gli aerogeneratori T28, T29, T30 sono posizionati in una depressione alluvionale segnalata dal PUTT mentre l' aerogeneratore T11 insiste sul bacino di scolo delle acqua defluenti dalla zona di testata posta a circa 345 m slm e naturalmente incanalate nel Canale lumo; tali circostanza determinano un ulteriore fattore di pressione ambientale su una matrice territoriale vulnerabile;

G. è possibile identificare nella Masseria Clemente un ricettore con caratteristiche di sensibilità persino più accentuate di quella indicata nello studio (Masseria Lena), poiché inserita in un ambito fortemente caratterizzato dalla presenza di aerogeneratori in un intorno di circa 900 m. Gli aerogeneratori maggiormente imputati ad un probabile superamento presso la Masseria Clemente sono T24 (ca. 270 m), il più vicino al corpo ricettore e T16 (ca. 410 m), che in aggiunta risulta logisticamente più svantaggiato a causa dell'indice di utilizzo del suolo significativo;

H. nella documentazione non è presente l'analisi e la valutazione relativi alla dimostrazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale (art.10 c.1 let.d del R.R. 16/2006);

I. a distanza inferiore di quella di sicurezza da elettrodotto di alta tensione, posta pari a 150 m, rispetto al possibile ribaltamento dell'aerogeneratore e/o distacco accidentale delle sue componenti principali, si ritrovano il seguente aerogeneratore: la T24;

J. un tratto del cavidotto di collegamento alla rete elettrica nazionale attraversa un'area sottoposta a vincolo idrogeologico (ex R.D. 3267/ 1923 e successive modifiche e integrazioni).

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche propone di escludere dalla applicazione delle procedure di V.I.A. gli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società Energia in Natura S.r.l. nel Comune di Laterza, identificati delle coordinate sotto indicate:

---

Identificativo

aerogeneratore Est (m) Nord (m)

---

T6 2671656 4505603

T7 2672425 4505148

T9 2673007 4504970

T10 2673679 4504901

T15 2672374 4504621

T17 2673978 4504154

T18 2674259 4504141  
T22 2672837 4503580  
T23 2673176 4503568  
T25 2673854 4503541  
T26 2674186 4503524  
T27 2673525 4503047  
T31 2673157 4502170  
T32 2673487 4502049

---

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- atteso che, nel corso dei lavori, il disturbo maggiore è arrecato dalle diverse fasi di cantiere quali spostamenti di terra, seppellimento e modificazioni della struttura vegetazionale, apertura di strade per il transito di mezzi pesanti, aree di deposito materiali, presenza antropica prolungata, etc., ragion per cui, tra le misure da adottare per ridurre l'impatto ambientale nell'area interessata dal progetto proposto, occorre introdurre le seguenti prescrizioni:

1. Effettuare i lavori di messa in opera del cantiere al di fuori del periodo riproduttivo delle specie prioritarie presenti nell'area (Grillaio Falco naumanni, Capovaccaio Neophron percnopterus, Gufo reale Bubo bubo, Nibbio reale Milvus milvus e Nibbio Bruno Milvus migrans). In particolare, è preferibile effettuare i lavori da fine settembre a fine gennaio, per evitare il fallimento della fase riproduttiva. Le società che hanno presentato proposte di progetto di sfruttamento dell'energia eolica entro la finestra temporale definita a tutto novembre 2006 e soggetti a valutazione integrata, devono raggiungere un'intesa nell'adottare conformemente le richiamate prescrizioni relative ai tempi di cantierizzazione.

2. Attuare un monitoraggio atto a garantire che, dalla messa in opera della fase di cantiere e, con cadenza annuale, dall'inizio della messa in esercizio degli aereogeneratori, sia mantenuto e controllato lo stato di conservazione delle specie prioritarie su citate, tra l'altro oggetto di studio nell'ambito del POR Puglia 2000-2006 misura 1.6 - Linea di intervento 2 Piano d'azione per la Conservazione del Capovaccaio e azioni di conservazione del Grillaio, Nibbio reale e Nibbio bruno nella ZPS p-SIC "Area delle Gravine". Detto monitoraggio, effettuato da un esperto naturalista, sia consegnato a questo Settore per la validazione degli schemi di valutazione e dell'approccio.

- integrare, in conformità al combinato disposto dell'art. 14, co. 5, del RR. n.16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, mediante l'indicazione delle misure di compensazione ambientale che si intende porre in essere, la convenzione stipulata dalla Energia in Natura S.r.l. con il Comune di Laterza il 21.09.06; detta convenzione dovrà coinvolgere anche il Comune di Castellaneta, distando l'aerogeneratore n. 10 meno di 500 m dal suo confine amministrativo (questa distanza è stata calcolata rispetto all'area di ingombro dell'aerogeneratore, considerata come un quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore). L'efficacia del presente parere è subordinata a dette integrazioni, che dovranno avvenire anteriormente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/03;

- acquisire il parere favorevole dell'Ass. alle Risorse Agroalimenatri Settore Foreste Puglia relativamente ai cavidotti di collegamento tra alcuni aerogeneratori che attraversano aree sottoposte a vincolo idrogeologico;

- prevedere un percorso alternativo per il tratto del cavidotto di collegamento alla rete elettrica nazionale che dista meno di 100 m da una zona (loc. Candile) con segnalazione archeologica del PUTT/P (art.14 c.2 let.K del R.R. 16/2006);

- nella esecuzione delle opere forestali prevedere il pieno rispetto della LR 14/2007, pubblicata sul BURP n. 83, suppl. del 7-6-2007, in ordine a prescrizioni, piano di espianto e reimpianto di ulivi monumentali, norme tecniche di gestione manutenzione, monitoraggio, sanzioni e quant'altro previsto dal Titolo IV; riporre particolare cura a tutte le alberature diffuse e a quelle stradali, soprattutto laddove la realizzazione degli aerogeneratori comporta l'istallazione di cantieri ed operazioni logistiche che costituiscano condizione di rischio per la vegetazione, fermo restando il conseguimento del nulla osta dell'Autorità regionale competente e dell'Ispettorato forestale;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di pavimentazione permeabile (tipo macadam);
- prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto, così come previste nella convenzione citata nelle premesse (di cui all'art. 14, co. 5, del r.r. n.16/06 e al punto 9 della DGR n.1462 dell'1.08.08), ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale;
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna.

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che: "per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione".

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Laterza (TA) di complessivi 3157,71 metri

lineari di rotore.

Quest'ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Laterza (TA) dalle società Energy 3K GmbH, Laterza Wind 2 (già Energy Assets Management S.r.l.), CGDB Laerte (già Costruzioni Generali De Biasi S.r.l.), CGDB Enrico (già Ditta De Biasi Giuseppe), Asja Ambiente Italia, Energia in Natura e Inergia nella finestra temporale di agosto-novembre 2006, le quali, come indicato nelle premesse, hanno tutte presentato all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03.

Essendo dalla valutazione integrata di tutti i predetti progetti presentati nella finestra temporale di agosto-novembre 2006 risultato idoneo sotto il profilo ambientale un numero totale di 60 aerogeneratori, che, quindi, risulta essere maggiore di quello consentito nel Comune di Laterza (TA) dal parametro di controllo, questo ufficio ha dovuto procedere per ogni proposta progettuale oggetto di valutazione integrata ad una riduzione del 42 % del numero di aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale, così come disposto dal punto 6) della predetta DGR.

Pertanto, in relazione al progetto presentato dalla società Energia in Natura, oggetto della presente valutazione, si ammettono, al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo, 8 aerogeneratori sui 14 risultati idonei sotto il profilo ambientale.

Tale riduzione dovrà essere recepita da detta società in fase di autorizzazione unica e, quindi, nel progetto definitivo, ai sensi dell'art. 8, co. 6, del R.R. n. 16/06.

Il presente parere si riferisce unicamente alla esclusione del progetto proposto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
PROGRAMMAZIONE, V.I.A.  
E POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio

dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici";

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria resa dall'Ufficio competente;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Laterza (TA), in loc. Serro Lo Monaco, proposto il 30.11.06 dalla Energia in Natura S.r.l., con sede legale in Verbania (VB) alla via 42 Martiri n. 165; con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore  
sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
V.I.A. e Politiche Energetiche  
ing. Antonello Antonicelli

---